


Comune di Cervignano d'Adda

Codice IPA 0_555

5 0001669 09/04/2024

Tit. 2.1 Fase. N.2/2009

Sindaco - Area Demografici e



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Elezioni comunali

Pubblicazione n. 1

Elezione del sindaco
e del consiglio comunale

**Istruzioni
per la presentazione
e l'ammissione
delle candidature**

2024

Premessa

Le presenti istruzioni si propongono di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle candidature per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Nella pubblicazione vengono illustrate le norme che regolano il procedimento di preparazione e presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale nonché del loro esame da parte delle commissioni e sotto-commissioni elettorali circondariali.

La materia viene trattata unitariamente per le due categorie di comuni individuate dalla vigente legislazione:

- i comuni con popolazione *sino a 15.000 abitanti*,
- i comuni con popolazione *superiore a 15.000 abitanti* e quelli con *popolazione inferiore* al predetto limite demografico *che siano capoluogo di provincia*.

-> Articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38

Quando si sono rese necessarie istruzioni distinte, in conseguenza della diversità del sistema elettorale stabilito dalla legge, vengono, di volta in volta, predisposte opportune avvertenze.

La pubblicazione è aggiornata alle disposizioni sulla presentazione e l'ammissione delle candidature contenute nella legge 25 marzo 2024, n. 38, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

Roma, 8 aprile 2024

Premessa

→ <i>TABELLA 2</i> Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti Numero minimo e massimo di candidati in lista in relazione alla fascia demografica del comune	24
→ <i>Riquadro 5</i> Ordine del giorno della Camera dei deputati, accolto dal Governo, sull'arrotondamento all'unità superiore del numero dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato nelle liste	25
→ <i>TABELLA 3</i> Prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, a norma della legge 23 novembre 2012, n. 215	26-27
1.3. Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati	28
1.3.1. Numero dei presentatori della lista	30
→ <i>TABELLA 4</i> Numero minimo e massimo di elettori che possono sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati in relazione alla fascia demografica del comune (articolo 3, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81)	31
1.3.2. Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale	33
1.3.3. Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei presentatori delle liste dei candidati	33
→ <i>Riquadro 6</i> Invalidità della firma del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione di una lista che sia anche candidato nella lista medesima	33
→ <i>Riquadro 7</i> Legge 21 marzo 1990, n. 53 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale Articolo 14	35

	Pagina
• simboli del Comune;	
• denominazioni e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione	51
1.8.2. Divieto di depositare contrassegni che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista	52
1.8.3. Modalità di deposito del contrassegno lista	52
<p>→ <i>Riquadro 10</i></p> <p>Il deposito del contrassegno di lista è assolutamente necessario per rendere possibile la sua riproduzione a stampa nel manifesto recante le candidature e nelle schede di votazione</p>	
	53
1.9. Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo	54

2. Presentazione delle candidature

2.1. Modalità di presentazione	55
2.2. Termine iniziale e termine finale per la presentazione delle candidature	57
2.3. Funzioni della segreteria del comune relative alla ricezione delle candidature	58
2.4. Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3	
Pubblicazione del <i>curriculum vitae</i> e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato nel sito <i>internet</i> del comune	
Soggetti abilitati a richiedere il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato	58

3. Esame delle candidature

da parte della commissione elettorale circondariale

3.1. Norme che regolano le operazioni della commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature	61
3.2. Competenza delle sottocommissioni elettorali circondariali in materia di esame ed ammissione delle candidature	62
3.3. Termine per il compimento delle operazioni della commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature	63
3.4. Operazioni della commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature	63

3.4.4. Esame dei contrassegni di lista	80	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>→ <i>Riquadro 14</i> Divieto di presentare contrassegni di lista che fanno riferimento a ideologie autoritarie</p> </div>		
3.4.5. Nuova riunione della commissione elettorale circondariale	82	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>→ <i>Riquadro 15</i> La facoltà di integrare i documenti nella nuova riunione della commissione elettorale circondariale vale anche per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti</p> </div>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>→ <i>Riquadro 16</i> Altra giurisprudenza sull'argomento</p> </div>		
3.4.6. Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale	83	
3.4.6.1. Ricorso giurisdizionale in primo grado al T.a.r. avverso il provvedimento di esclusione		84
3.4.6.2. Ricorso giurisdizionale in grado di appello al Consiglio di Stato avverso il provvedimento di esclusione		85
3.4.6.3. Inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale		86
3.4.6.4. Diverso termine di impugnazione dei provvedimenti che NON hanno determinato un'esclusione		86
3.4.7. Sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale		
Rinumerazione delle liste nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia		87
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>→ <i>TABELLA 5</i> Prospetto esemplificativo di rinumerazione delle liste NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI</p> </div>		
3.5. Comunicazione delle decisioni della commissione elettorale circondariale al sindaco e al Prefetto		
Trasmissione dei contrassegni delle liste		90
3.6. Comunicazione ai sindaci delle liste e delle candidature ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da utilizzare per la propaganda elettorale mediante affissioni	91	

5.2.3. Contrassegni delle liste da stampare sul manifesto e sulle schede del turno di ballottaggio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia	101
5.3. Rappresentanti di lista nel turno di ballottaggio presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale	102
1) Al segretario del comune entro il giovedì precedente il turno di ballottaggio, in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata	103
2) Direttamente al presidente di seggio ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO CARTACEO il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la domenica mattina, purché prima dell'inizio della votazione	103

MODULISTICA

Allegato 1

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata	107
• Atto principale	109
• Atto separato	113

Allegato 2

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia*

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata	117
• Atto principale	119
• Atto separato	123

Modello di ricevuta di una lista di candidati rilasciata dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente	147
---	-----

Allegato 9

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia*

Modello di ricevuta di una lista di candidati rilasciata dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente	151
---	-----

Allegato 10

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*

Modello di manifesto con i nomi dei candidati alla carica di sindaco e con le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale collegate con ciascuno di essi	155
--	-----

Allegato 11

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia*

Modello di manifesto con i nomi dei candidati alla carica di sindaco e con le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale collegate con ciascuno di essi	159
--	-----

Allegato 12

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia*

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale	163
---	-----

1. Preparazione delle candidature

1.1. Elenco dei documenti necessari

In tutti i comuni, per presentare le candidature, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti, che sono illustrati in dettaglio nei paragrafi successivi:

- ① candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
→ paragrafo 1.2
- ② dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
→ paragrafo 1.3
- ③ certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui si svolgono le elezioni;
→ paragrafo 1.4
- ④ dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità;
→ paragrafo 1.5
- ⑤ certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
→ paragrafo 1.6
- ⑥ modello del contrassegno di lista.
→ paragrafo 1.8

Già il Consiglio di Stato, con parere della Sezione prima n. 1232/00 del 13 dicembre 2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, ha affermato che – nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle

in tal caso il comune rilascia ai richiedenti i certificati richiesti in formato digitale con la posta elettronica certificata;

- Articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
- Paragrafo 1.4

- **è possibile comunicare al segretario comunale, entro il giovedì precedente l'elezione, l'atto di designazione dei rappresentanti di lista anche tramite posta elettronica certificata.**

- Articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570/1960 come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021
- Paragrafo 4.3.1

1.2. Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

I candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contraddistinti con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista devono essere presentati anche:

- **il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco;**
- **il programma amministrativo.**

Di tutti i singoli candidati, alle cariche di sindaco e di consigliere comunale, devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale, che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato **anche** lo Stato membro di cui siano cittadini.

1.2.1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale.

Tale lista deve comprendere un numero di candidati:

Tabella 1
Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
Numero minimo e massimo di candidati in lista
in relazione alla fascia demografica del comune

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2021	Numero di candidati in lista da un minimo di a un massimo di	
Comuni sino a 3.000 abitanti (*)	7	10
Comuni da 3.001 abitanti a 10.000 abitanti (*)	9	12
Comuni da 10.001 abitanti a 15.000 abitanti	12	16

→ Articoli 37, comma 1, e 71, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000

Riquadro 2

Nota alla Tabella 1

(*) Il numero minimo e il numero massimo di candidati indicato nella **Tabella 1** è stato così ridefinito in relazione all'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e modificato dall'articolo 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il predetto articolo 16, comma 17, è attualmente così formulato:

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

- a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c), ha inserito il comma 3-bis nell'articolo 71 del testo unico degli enti locali, prevedendo che:

- **nella formazione delle liste dei candidati, deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi;**
- **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI.**

La Corte costituzionale ha affermato che NEI COMUNI DI TALE DIMENSIONE DEMOGRAFICA:

- **nelle liste dei candidati devono essere necessariamente presenti candidati di entrambi i sessi;**
- **l'obbligo di liste rappresentative dei due sessi si può ritenere assolto con la presenza, *almeno*, di un solo candidato di sesso diverso dagli altri;**
- **si devono, *quindi*, ritenere VIETATE, E NON POSSONO ESSERE AMMESSE DALLA COMMISSIONE O SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, LE LISTE COMPOSTE DA CANDIDATI DI UN SOLO SESSO.**

Infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 71, comma 3-bis, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960 nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

→ Corte costituzionale, 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62

- **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA I 5.000 E I 15.000 ABITANTI.**

Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, *con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.*

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati:

- non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune;
- non inferiore ai due terzi del predetto numero.

→ Articolo 73, comma 1, e articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

→ Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, il quale ha disposto che all'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni che siano capoluogo di provincia si applicano, *indipendentemente dalla relativa dimensione demografica*, gli articoli 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

→ SI VEDA IL PARAGRAFO 1.3

Quando il numero dei consiglieri comunali da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, per la determinazione del numero minimo trova applicazione il citato articolo 73, comma 1, in base al quale, allorché il numero dei candidati da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, esso viene arrotondato all'unità superiore.

Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà quello indicato nella **Tabella 2** (→ pagina seguente).

creto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, *indipendentemente dalla relativa dimensione demografica*, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

« 2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.

« 3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.».

l'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.

Riquadro 5

**Ordine del giorno della Camera dei deputati,
accolto dal Governo,
sull'arrotondamento all'unità superiore
del numero dei candidati appartenenti
al genere meno rappresentato nelle liste**

Con l'ordine del giorno n. 9/2486-AR/5, accolto dal Governo, l'Assemblea della Camera dei deputati, nella seduta del 31 luglio 2014, ha espresso **l'impegno che venga favorita al massimo la rappresentanza di genere nelle liste dei candidati.**

→ <http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/57012>

Sull'argomento si è pronunciato anche il Consiglio di Stato:

- Sezione terza, 18 maggio 2016, n. 2071;
- Sezione terza, 22 maggio 2018, n. 3068.

Pertanto, NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA, le liste dei candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati.

Per quanto attiene all'attività di controllo compiuta dalle commissioni elettorali circondariali in sede di ammissione delle candidature, si fa rinvio al **capitolo 3** anche ai fini dell'applicazione della legge n. 215/2012.

Nelle due pagine seguenti è riportata la **Tabella 3** che contiene un prospetto esemplificativo per una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale in applicazione della legge 23 novembre 2012, n. 215.

	Quote di genere determinate sul NUMERO MASSIMO COMPLESSIVO dei candidati che è possibile presentare ⁽²⁾		Quote di genere determinate sul NUMERO MINIMO COMPLESSIVO dei candidati che è possibile presentare ⁽²⁾	
	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
	Genere più rappresentato nella lista	Genere meno rappresentato nella lista	Genere più rappresentato nella lista	Genere meno rappresentato nella lista
a)	32	16	21,33 = 21	10,66 = 11
b)	26,66 = 26	13,33 = 14	18	9
c)	24	12	16	8
d)	21,33 = 21	10,66 = 11	14	7
	21,33 = 21	10,66 = 11	14	7
e)	16	8	10,66 = 10	5,33 = 6
f)	10,66 = 10	5,33 = 6	7,33 = 7	3,66 = 4
g)	10,66 = 10	5,33 = 6	8	4
h)	8	4	6	3

⁽²⁾ Nel calcolo delle quote di genere ($\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{3}$) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero dei candidati del sesso *meno rappresentato* ($\frac{1}{3}$), l'arrotondamento si effettua SEMPRE ALL'UNITÀ SUPERIORE, anche se la cifra decimale è inferiore a 50 centesimi.

→ Articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il numero del genere *più rappresentato* ($\frac{2}{3}$) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

avvenga in maniera corretta e trasparente.

I requisiti sostanziali della dichiarazione di presentazione della lista di candidati sono i seguenti.

Nell'individuare la candidatura alla carica di sindaco collegata a una lista, i promotori della sottoscrizione devono verificare che sia stato osservato anche l'articolo 51 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni – tra le quali quelle contenute nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38 – **in relazione al DIVIETO DI CANDIDARE A SINDACO PERSONE CHE SI TROVINO IN UNA DELLE SITUAZIONI PREVISTE DA TALE NORMA.**

Infatti:

- **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, NON È IMMEDIATAMENTE RICANDIDABILE alla carica di sindaco** colui che abbia ricoperto tale carica nel medesimo comune per i **due mandati consecutivi che precedono le elezioni**, a meno che uno di tali mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno e sia cessato per una causa diversa dalle dimissioni volontarie;
→ articolo 51, comma 2, primo periodo, e comma 3, del d.lgs.n. 267/2000
- **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA 5.001 E 15.000 ABITANTI, ANCHE SE CAPOLUOGO DI PROVINCIA, NON È IMMEDIATAMENTE RICANDIDABILE alla carica di sindaco** colui che abbia ricoperto tale carica nel medesimo comune per i **tre mandati consecutivi che precedono le elezioni**, a meno che uno di tali mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno e sia cessato per una causa diversa dalle dimissioni volontarie;
→ articolo 51, comma 2, secondo periodo, e comma 3, del d.lgs.n. 267/2000

i mandati svolti o in corso di svolgimento alla data del 29 marzo 2024 (data di entrata in vigore della legge 25 marzo 2024, n. 38, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7) **vengono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 51, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;**

→ articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024

Tabella 4
Numero minimo e massimo di elettori che possono sottoscrivere
una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati
in relazione alla fascia demografica del comune
 (articolo 3, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81)

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2011	Numero di elettori sottoscrittori	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti	—	—
Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti	25	50
Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti	30	60
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	60	120
Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti	100	200
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti	175	350
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti	200	400
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti	350	700
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	500	1.000
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti	1.000	1.500

**1.3.2. Dichiarazione,
da parte del candidato alla carica di sindaco,
di collegamento con la lista
o con le liste presentate
per l'elezione del consiglio comunale**

Tale dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

**1.3.3. Sottoscrizioni della dichiarazione
da parte dei presentatori
della lista dei candidati**

La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata dagli elettori presentatori.

La firma degli elettori – a norma di legge – DEVE ESSERE APPOSTA SU APPOSITI MODULI NEI QUALI DEVONO ESSERE RIPORTATI ANCHE:

- il contrassegno della lista,
- il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati,
- il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

→ Articoli 28, secondo comma, e 32, terzo comma, del testo unico n. 570/1960

Riquadro 6

**Invalidità della firma del sottoscrittore
della dichiarazione di presentazione di una lista
che sia anche candidato nella lista medesima**

Nella sua giurisprudenza più recente, il Consiglio di Stato ha affermato che non si deve ritenere valida la sottoscrizione apposta a una dichiarazione di presentazione di una lista se il sottoscrittore riveste, *contemporaneamente, la qualità di candidato nella lista medesima.*

→ Consiglio di Stato, Sezione seconda, 17 settembre 2021, n. 6350

Legge 21 marzo 1990, n. 53
Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale

e successive modificazioni

Articolo 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i *referendum* previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tem

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

Articolo 21**Autenticazione delle sottoscrizioni****1. (Omissis).**

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; **in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.**

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

→ Articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990

Come già detto, tra i soggetti abilitati dalla legge ad effettuare le autenticazioni, di cui al citato articolo 14 della legge n. 53/1990, figurano i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali. In mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni.

In relazione ai pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato aventi competenza territoriale limitata, il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ha univocamente ribadito che **i pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO di cui sono titolari o al quale appartengono.**

→ Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 ottobre 2013, n. 22

Inoltre, il Consiglio di Stato, Sezione terza, ha più volte precisato che, **per i pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge**

del timbro dell'ufficio di appartenenza del soggetto autenticatore.

La mancanza del predetto timbro non dà luogo ad alcuna invalidità, sebbene tale formalità sia espressamente prescritta dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000.

La presenza del timbro non costituisce un requisito essenziale dell'atto ma una semplice irregolarità sanabile in virtù del principio della strumentalità delle forme che vige anche nella materia elettorale.

L'assenza del timbro, a differenza dell'omessa indicazione della qualità soggettiva dell'autenticante, non comporta, in via generale, alcuna incertezza sulla provenienza dell'autenticazione da una persona abilitata.

Ad esempio, con specifico riferimento alla posizione dei consiglieri comunali, l'omessa apposizione del timbro discende dalla circostanza che, di norma, i predetti consiglieri non dispongono di un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro del comune.

→ Consiglio di Stato, Sezione quinta:

- 22 settembre 2011, n. 5345
- 18 dicembre 2009, n. 8420
- 6 marzo 2006, n. 1074

Ciò, ovviamente, vale anche per gli altri soggetti autenticanti, come, ad esempio, i parlamentari nazionali, gli avvocati iscritti all'albo, ecc.

1.3.4. Indicazione dei delegati di lista incaricati:

- **di designare i rappresentanti della lista medesima e**
- **di dichiarare il collegamento con il candidato sindaco**

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI

stere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista.

Viceversa, **tale indicazione risulta essenziale NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA** poiché tali delegati dichiarano il collegamento con il candidato alla carica di sindaco.

1.3.5. Programma amministrativo

Il programma amministrativo:

- deve essere presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco;
- deve essere affisso all'albo pretorio del comune.

→ Articoli 71, comma 2, e 73, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000

1.3.6. Bilancio preventivo di spesa

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 50.000 ABITANTI, insieme alle liste e alle candidature, deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune.

→ Articolo 30, comma 2, della legge n. 81/1993

→ Consiglio di Stato, Sezione seconda, sentenza 25 maggio 2022, n. 4205

1.3.7. Mandatario elettorale per la raccolta di fondi con cui finanziare la campagna elettorale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Nelle elezioni che si svolgono NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAMITE DI UN MANDATARIO ELETTORALE.

→ Articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96

→ Articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515

« Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.».

Tuttavia – per quanto concerne specificamente i procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature, nonché i procedimenti referendari, con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – è stato ritenuto che **le disposizioni richiamate in materia di semplificazione documentale e procedimentale** – anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza – **non siano con essi compatibili.**

È noto che i procedimenti elettorali e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente 'speciale', la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla normativa specifica.

La tesi – già affermata dal Consiglio di Stato, Sezione prima, con parere n. 1232/00 del 13 dicembre 2000 – è stata ribadita più volte nelle circolari della Direzione centrale per i servizi elettorali, le quali hanno sempre confermato l'indirizzo interpretativo innanzi espresso, ritenendosi che **le anzidette disposizioni in materia di 'autodichiarazioni' non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati, concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo o anche del diritto d'iniziativa popolare referendaria.**

Ne consegue che – **per assicurare**, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, **la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati o a quelli d'iniziativa popolare referendaria** – **RIMANE NECESSARIO PRESENTARE I CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.**

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, **È NECESSARIO CHE OGNI LISTA DI CANDIDATI SIA CORREDATA DEI CERTIFICATI COMPROVANTI, NEI SOTTOSCRITTORI, IL POSSESSO DEL REQUISITO DI ELETTORI.**

- costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale;
- possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale.

→ Articolo 38-bis, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- dal soggetto che ne ha fatto richiesta *oppure* da un suo delegato;
- con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53 / 1990.

→ Articolo 38-bis, comma 6, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio, entro le 24 ore, dei certificati elettorali su carta o in formato digitale recherebbe un gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'articolo 54, commi 3 e 11, del d.lgs. n. 267 / 2000 per inviare presso il comune inadempiente, appena se ne manifestasse la necessità, un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.

A partire dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell'ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) i nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché per **scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici**, che può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati.

Nello specifico, il servizio di certificazione consente di richiedere il certificato **individuale** di godimento dei diritti politici, nonché il cer-

La dichiarazione di accettazione della candidatura e di contestuale insussistenza delle condizioni di incandidabilità:

- **deve essere firmata dal candidato;**
- **deve essere autenticata da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3.**

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e della contestuale insussistenza delle condizioni di incandidabilità può essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno.

→ Articoli 28, settimo comma, e 32, sesto comma, del testo unico n. 570/1960

→ Articolo 56, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 267/2000

Colui che è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni.

→ Articolo 56, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 267/2000

È invece da ammettere che la candidatura per l'elezione a consigliere comunale possa essere presentata contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso comune: in caso di contemporanea elezione, si applicano le disposizioni sull'obbligo di opzione di cui all'articolo 57 del d.lgs. n. 267/2000.

Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

→ Articolo 87-bis del testo unico n. 570/1960

Per quanto riguarda la problematica relativa alla **rinuncia alla candidatura**, si rappresenta che la legge non contiene alcuna disposizione in merito.

In linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sulla questione si è, comunque, dell'avviso che l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà.

→ Consiglio di Stato, Sezione quinta, 1° ottobre 1998, n. 1384

Tuttavia – per garantire quelle esigenze di certezza che caratteriz-

1.7. Ulteriore documentazione richiesta per le candidature a consigliere comunale dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia

Il d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria n. 94/80/CE che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.

I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale – essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco – devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

La presentazione dell'attestato, rilasciato dallo Stato membro di origine del cittadino UE che si candida in Italia, non costituisce, tuttavia, un adempimento inderogabile.

Nella giurisprudenza più recente, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che l'articolo 5 del d.lgs. n. 196/1997 deve essere interpretato in modo più attenuato, in attuazione dei principi di parità di trattamento in ambito comunitario.

Pertanto:

- **l'attestato può essere validamente sostituito da un'autodichiarazione del candidato cittadino UE che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell'ordinamento del suo Stato membro di origine; la firma di tale attestato deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990;**
- **l'attestato medesimo può essere richiesto dalla commissione**

già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

L'articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che **il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea.**

- Articolo 28, sesto comma, secondo periodo, del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021
- Articolo 32, settimo comma, numero 1), del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

1.8.1. Divieto di depositare contrassegni che riproducono:

- **immagini o soggetti di natura religiosa;**
- **simboli del Comune;**
- **denominazioni e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione**

È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, di Chiese, ecc.).

- Articoli 30 e 33 del testo unico n. 570/1960

A pena di ricusazione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi **vietato anche l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di aziende e società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa azienda/ società.**

gnizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Riquadro 10

**Il deposito del contrassegno di lista
è assolutamente necessario
per rendere possibile la sua riproduzione a stampa
nel manifesto recante le candidature
e nelle schede di votazione**

Il Consiglio di Stato ha affermato che:

- l'obbligo di depositare il contrassegno della lista è espressamente previsto dalla legge in aggiunta alla dichiarazione di presentazione della lista medesima;
- tale deposito si rende necessario, tra l'altro, affinché possa essere realizzata una corretta riproduzione a stampa del simbolo nel manifesto recante le candidature e nelle schede di votazione;
- la mancata presentazione del contrassegno rende legittima la ricusazione della lista.

→ Consiglio di Stato, Sezione seconda, 17 settembre 2021, n. 6371 e n. 6375

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circondate dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo a mano su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circondato da un cerchio.

2. Presentazione delle candidature

2.1. Modalità di presentazione

La presentazione delle candidature – intesa come loro «materiale» consegna all'ufficio competente – è regolata:

- **NEI COMUNI SINO A 15.000 ABITANTI**, dagli ultimi due commi dell'articolo 28 del testo unico n. 570/1960;
- **NEI COMUNI CON OLTRE 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA** ⁽³⁾, dal penultimo e dall'ultimo comma dell'articolo 32 del medesimo testo unico.

La presentazione deve essere fatta a mano alla segreteria del comune per il quale vengono proposte le candidature.

Come sarà illustrato nel paragrafo 3.4.7, la legge n. 53/1990, modificando il testo unico n. 570/1960, ha stabilito che **la commissione**

⁽³⁾ L'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, stabilisce che:

« 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

« 2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.

« 3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.».

2.3. Funzioni della segreteria del comune relative alla ricezione delle candidature

Il segretario comunale o colui che lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta che deve indicare il giorno e l'ora precisa di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati.

Al riguardo, si suggerisce l'adozione degli schemi di ricevuta riportati nella modulistica.

→ Allegati 8 e 9

Il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi l'ora della ricezione sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi.

È, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle palesi irregolarità che gli sia eventualmente dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune, ecc.

È necessario – affinché la commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti – che il segretario comunale ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

Ogni lista, *entro lo stesso giorno in cui è stata presentata*, deve essere rimessa alla commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

È inoltre raccomandabile che il segretario comunale, prima dell'invio degli atti alla commissione elettorale circondariale, provveda a fare copia del programma amministrativo presentato dalle singole liste, per l'affissione dello stesso all'albo pretorio del comune allorché saranno pervenute le determinazioni della suddetta commissione.

Nel caso in cui più comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale – stante l'obiettivo impossibilità, per il segretario medesimo, di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente – il segretario comunale potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del sindaco e comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

da loro delegate, possono richiedere, *anche mediante posta elettronica certificata*, il certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 313/ 2002, riferito a ciascun candidato a consigliere e a sindaco.

In tali casi, ciascun candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l'incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali (o loro delegati) con un atto firmato (per il quale non è necessaria l'autentica di firma).

Tale delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata DA CIASCUN CANDIDATO IN UN COMUNE SOPRA 15.000 ABITANTI O DI UN COMUNE CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIA CAPOLUOGO DI PROVINCIA ⁽⁴⁾, all'interno della dichiarazione di accettazione della candidatura.

→ Allegati 5 e 7

Entro cinque giorni dalla richiesta, il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascuno dei candidati.

→ Articolo 1, comma 14, della legge n. 3/2019 come integralmente riformulato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali siano già stati convocati i comizi, ed essi dichiarino con-

⁽⁴⁾ L'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, stabilisce che:

« 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

« 2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.

« 3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.».

3. Esame delle candidature da parte della commissione elettorale circondariale

3.1. Norme che regolano le operazioni della commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature

Le operazioni della commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presentate sono regolate:

- PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, dagli articoli 30 e 31 del testo unico n. 570/1960 e dall'articolo 71 del d.lgs. n. 267/2000;
- PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI NONCHÈ PER QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUGO DI PROVINCIA ⁽⁵⁾, dagli articoli 33 e 34 del medesimo

⁽⁵⁾ L'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, stabilisce che:

« 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

« 2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.

« 3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni

3.3. Termine per il compimento delle operazioni della commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature

Prima di illustrare le varie operazioni che la commissione deve compiere per l'esame delle candidature e delle liste dei candidati presentate, si fa presente che **dette operazioni devono essere ultimate entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.**

La commissione, al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate, **vorrà considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste mano a mano che queste le perverranno.**

3.4. Operazioni della commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature

Le operazioni della commissione, per quanto riguarda l'esame delle candidature, sono le seguenti.

3.4.1. Accertamento della data di presentazione di ogni lista

Come già detto, i termini di presentazione delle liste e candidature sono quelli previsti dall'articolo 28, ottavo comma, e dall'articolo 32, ottavo comma, del testo unico n. 570/1960.

Come prima operazione, **la commissione dovrà controllare**, in base alle attestazioni dei segretari comunali, **se la lista, con la relativa candidatura alla carica di sindaco, sia stata presentata entro il termine finale previsto dai citati articoli, cioè entro le ore 12 del 29° giorno precedente l'elezione.**

Qualora dovesse accertare che la lista sia stata presentata oltre tale termine, la commissione provvederà a ricusarla.

Consiglio di Stato
Adunanza plenaria
Decisione 8 novembre 1999, n. 23

Con riferimento al caso in cui i certificati elettorali dei sottoscrittori delle liste siano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 8 novembre 1999, n. 23, si è così pronunciata:

- 1) il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960;
- 2) il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla commissione elettorale circondariale, che non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di «elettori iscritti nelle liste del comune»;
- 3) nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione);
- 4) qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

3.4.3.1. Controllo del numero dei candidati di ciascuna lista

La prima operazione che la commissione dovrà effettuare consiste nell'**accertare se la lista, oltre al candidato alla carica di sindaco, ha un numero di candidati:**

- **non inferiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI,**
- **non inferiore ai due terzi PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E PER QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA,**

in entrambi i casi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

Se i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere riusata.

3.4.3.2. Controllo dell'insussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature

L'**articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235**, stabilisce che **NON POSSONO ESSERE CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI:**

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto

n. 445/2000, IN CUI SI ATTESTA L'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10.

Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, **cancellano dalle liste stesse**:

- **i candidati per i quali manchi la dichiarazione sostitutiva** di cui al comma 1;
- **i candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.**

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 129 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo).

→ Paragrafo 3.4.6

Inoltre l'articolo 15 del d.lgs. n. 235/2012 dispone che:

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b)* e *c)*, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.
4. *(Omissis)*.

L'articolo 16 del d.lgs. n. 235/2012 stabilisce che, per le incandidabilità di cui ai capi primo e secondo, e per quelle di cui ai capi terzo e quarto del medesimo atto normativo non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, **le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature** (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) **nonché quelle per la mancata proclamazione si applicano anche alle incandidabilità non derivanti da sentenza penale di condanna, di cui agli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000.**

Pertanto, **la commissione elettorale circondariale**, sia sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità (che devono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012) sia d'ufficio, **controlla se ricorrano situazioni di incandidabilità:**

- a) verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive nelle quali si attesta che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;
- b) **attivandosi, ove possibile, al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui la commissione medesima venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;**
- c) qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione, procedendo a comunicarlo all'Ufficio centrale preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti, affinché quest'ultimo proceda alla dichiarazione di mancata proclamazione a carico degli interessati.

In sostanza, **qualora la dichiarazione d'incandidabilità non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni di legge, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza**

- **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI**, se risulta candidato a sindaco colui che abbia già ricoperto tale carica *nel medesimo comune per i due mandati consecutivi che precedono le elezioni*, a meno che uno di tali mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno e sia cessato per una causa diversa dalle dimissioni volontarie;

→ articolo 51, comma 2, primo periodo, e comma 3, del d.lgs.n. 267/2000

- **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA 5.001 E 15.000 ABITANTI, ANCHE SE CAPOLUOGO DI PROVINCIA**, se risulta candidato a sindaco colui che abbia ricoperto tale carica *nel medesimo comune per i tre mandati consecutivi che precedono le elezioni*, a meno che uno di tali mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno e sia cessato per una causa diversa dalle dimissioni volontarie;

→ articolo 51, comma 2, secondo periodo, e comma 3, del d.lgs.n. 267/2000

i mandati svolti o in corso di svolgimento alla data del 29 marzo 2024 (data di entrata in vigore della legge 25 marzo 2024, n. 38, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7) **vengono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 51, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.**

→ articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI, non si applicano le disposizioni sulla limitazione del mandato alla carica di sindaco di cui ai precedenti periodi ed è, pertanto, candidabile alla carica di sindaco anche colui che abbia già ricoperto tale carica *nel medesimo comune per mandati consecutivi che precedono le elezioni*.

→ Articolo 51, comma 2, terzo periodo, del d.lgs.n. 267/2000

La cancellazione della candidatura a sindaco da parte della commissione elettorale circondariale comporta la rikusazione della lista o di tutte le liste ad essa collegate da parte della commissione medesima.

3.4.3.5. Controllo dell'esatta proporzione nella rappresentanza dei generi all'interno di ciascuna lista

La commissione verifica che ogni lista di candidati – così come risultante dalle predette operazioni – sia conforme a quanto prescritto dall'articolo 2 della legge n. 215/2012, relativo alla parità di accesso alle cariche elettive dei comuni.

La norma, *nel promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi degli enti locali*:

- ha modificato gli articoli 30 e 33 del testo unico n. 570/1960;
- ha previsto un controllo e un diretto intervento delle commissioni elettorali circondariali,
 - al fine di garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati
 - e graduando l'intervento correttivo delle commissioni medesime a seconda dell'entità demografica dei comuni.

3.4.3.5.1. Per l'elezione nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Per l'elezione NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI, l'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge n. 215/2012 ha aggiunto il comma 3-bis all'articolo 71 del d.lgs. n. 267/2000 ed ha enunciato, nel primo periodo, il principio secondo cui « **Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi** ».

La legge non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurino la rappresentanza di entrambi i sessi, ma **la Corte costituzionale ha affermato che NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI**:

- nelle liste dei candidati devono essere necessariamente presenti candidati di entrambi i sessi;
- l'obbligo di liste rappresentative dei due sessi si può ritenere assolto con la presenza, *almeno*, di un solo candidato di sesso diverso dagli altri;

in proposito, il Consiglio di Stato ha precisato che, allo scopo di verificare il rispetto della minima proporzione

**Ordine del giorno della Camera dei deputati,
accolto dal Governo, inteso a favorire al massimo
la rappresentanza di genere
nella formazione delle liste dei candidati**

Con l'ordine del giorno n. 9/2486-AR/5, formulato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2014 e accolto dal Governo, è stata espressa la volontà di favorire al massimo la rappresentanza di genere applicando, nella formazione delle liste dei candidati, il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore anziché il criterio dell'arrotondamento aritmetico.

→ <http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/57012>

Sulla questione si è anche pronunciato il Consiglio di Stato:

- Sezione terza, 18 maggio 2016, n. 2071,
- Sezione terza, 22 maggio 2018, n. 3068.

Ad esempio, nel caso di una lista formata da dieci candidati, un terzo dei candidati corrisponde a 3,33; in tal caso, del genere meno rappresentato, devono essere presentati e ammessi almeno 4 candidati (3,33, numero con cifre decimali, arrotondato all'unità superiore cioè a 4).

→ Nelle pagine 26 e 27, la **Tabella 3** contiene un prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere.

L'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 215/2012 – sostituendo la lettera *d-bis*) del primo comma dell'articolo 30 del testo unico n. 570/1960 – prevede che, **NEI COMUNI TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI, la commissione elettorale circondariale** (ovviamente *dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità di liste e candidati previsti dalla legge*) **verifichi il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere, cancellando** (a partire

PER QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA, l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 1), della legge n. 215/2012 – aggiungendo un periodo al comma 1 dell'articolo 73 del d.lgs. n. 267/2000 – stabilisce, **anche per tale categoria di comuni, che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore a due terzi dei candidati (ammessi).**

Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la norma prevede – come già illustrato a proposito dei COMUNI TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI (→ paragrafo 3.4.3.5.2 e *Tabella 3*, che contiene un prospetto esemplificativo, alle pagine 26 e 27) – che deve essere arrotondato all'unità superiore, in caso di cifra decimale, il numero corrispondente a un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato.

L'articolo 2, comma 2, lettera *b*), numero 1), della legge n. 215/2012, modificando l'articolo 33, primo comma, del testo unico n. 570/1960, prescrive che (ovviamente *dopo aver effettuato gli altri acceramenti di legittimità previsti dalla legge*) **la commissione elettorale circondariale verifica il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere e, se necessario, riduce la lista, cancellando (partendo dall'ultimo della lista) i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati.**

A DIFFERENZA DEI COMUNI CON POPOLAZIONE TRA I 5.000 E I 15.000 ABITANTI, qualora tale lista, dopo le suddette cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione, contenga un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, la commissione stessa procederà alla ricusazione della lista.

In base all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), numero 2), della legge, che modifica l'articolo 33, primo comma, lettera *e*), del testo unico n. 570/1960, **la commissione elettorale circondariale effettuerà una analoga procedura di riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati.**

Anche in tal caso la commissione dovrà applicare il criterio di riequilibrio dei generi cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del sesso più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi.

(Segue: Riquadro n. 14)

Il primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione è così formulato:

« È vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. ».

La legge 20 giugno 1952, n. 645, contiene « Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione ».

- i contrassegni che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di detta società, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

Ricusato un contrassegno, la commissione ne dà notizia agli interessati.

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, i presentatori delle liste sono invitati a presentare un contrassegno diverso entro un termine di quarantotto ore.

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA, invece, il nuovo contrassegno, in base ai commi secondo e terzo dell'articolo 33 del testo unico n. 570/1960, dovrà essere presentato entro il 26° giorno antecedente la data della votazione, non oltre l'ora che sarà comunicata dalla commissione stessa.

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato, o se esso non risponda alle condizioni previste dalle legge, la lista sarà senz'altro rikusata.

Parimenti, la lista dovrà essere rikusata nel caso in cui il contrassegno non sia stato neppure depositato.

→ Consiglio di Stato, Sezione seconda, 17 settembre 2021, n. 6371

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA, la commissione si riunisce il 26° giorno antecedente la data della votazione per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite.

Riquadro 16

Altra giurisprudenza sull'argomento

- Consiglio di Stato, Sezione terza:
 - 16 maggio 2016, n. 1979,
 - 16 maggio 2016, n. 1984,
 - 25 maggio 2017, n. 2472.

La legge non precisa l'orario di tale nuova riunione della commissione.

Sembra opportuno, comunque, evitare le prime ore del mattino, in modo da consentire ai delegati di lista di acquisire l'eventuale documentazione integrativa presso le pubbliche amministrazioni nei normali orari d'ufficio.

3.4.6. Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere avverso gli atti delle commissioni elettorali circondariali inerenti le candidature, si segnalano le disposizioni introdotte, in linea generale, dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), nel quale viene specificatamente disciplinato il giudizio per l'immediata impugnazione degli atti

L'udienza di discussione si celebra, anche in presenza di ricorso incidentale, *inderogabilmente* nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo alle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha ritenuto fondate e ha inteso fare proprie.

La sentenza non appellata viene comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale amministrativo regionale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

3.4.6.2. Ricorso giurisdizionale in grado di appello al Consiglio di Stato avverso il provvedimento di esclusione

Il ricorso in appello avverso la suddetta esclusione, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del T.a.r., deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale per quanto riguarda le elezioni comunali), alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati;

in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso in appello mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati;

la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione;

per le parti costituite nel giudizio di primo grado, la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che

**3.4.7. Sorteggio
dei candidati alla carica di sindaco
e delle liste dei candidati
alla carica di consigliere comunale**

**Rinumerazione delle liste
nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore
che siano capoluogo di provincia**

DOPO CHE SI SARÀ PRONUNCIATA *DEFINITIVAMENTE* IN ORDINE A TUTTE LE LISTE PRESENTATE nel comune, **la commissione dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista ammessa.**

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e del contrassegno della lista a ciascuno di essi collegata, **la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio** da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA, **la commissione elettorale circondariale procede al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi**, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Con le stesse modalità, la commissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa MEDIANTE APPOSITO, DISTINTO SORTEGGIO.

Successivamente, la commissione RINUMERA TUTTE LE LISTE per assegnare ad ogni lista un numero diverso, partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o con il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco con il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal sorteggio delle liste).

Tabella 5
Prospetto esemplificativo di rinumerazione delle liste
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO
DI PROVINCIA

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO (secondo il numero progressivo del sorteggio di tali candidati)	LISTE COLLEGATE con ciascun candidato sindaco	Numero iniziale di sorteggio attribuito a ciascuna lista	Numero definitivo di sorteggio DOPO LA RINUMERA- ZIONE
Candidato sindaco n. 1	Lista <i>A</i>	3	1
	Lista <i>B</i>	5	2
	Lista <i>C</i>	6	3
	Lista <i>D</i>	9	4
	Lista <i>AA</i>	2	5
Candidato sindaco n. 2	Lista <i>BB</i>	4	6
	Lista <i>CC</i>	7	7
	Lista <i>DD</i>	8	8
	Lista <i>EE</i>	10	9
	Candidato sindaco n. 3	Lista <i>AAA</i>	1
Lista <i>BBB</i>		11	11

3. - Esame delle candidature da parte della commissione elettorale circondariale

Analogamente, i contrassegni delle liste che sono stati ammessi dalla commissione elettorale circondariale dovranno essere trasmessi al sindaco (quelli di cm 10 di diametro) e al Prefetto (quelli di cm 3 di diametro) con il visto di autenticazione dei presidenti delle commissioni.

Saranno, altresì, trasmessi i supporti informatici, eventualmente depositati, contenenti i *file* dei contrassegni.

3.6. Comunicazione ai sindaci delle liste e delle candidature ammesse, ai fini dell'assegnazione degli spazi da utilizzare per la propaganda elettorale mediante affissioni

Ai fini dell'assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, **la commissione deve comunicare ai sindaci, per ciascuna comune, le liste ammesse** (→ articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212) **CON IL RISPETTIVO NUMERO D'ORDINE DEFINITIVO RIPORTATO A CONCLUSIONE ANCHE DELLE OPERAZIONI DI RINUMERAZIONE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA.**

→ Paragrafo 3.4.7

3.7. Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista

Entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, la commissione deve comunicare, al sindaco del comune cui le candidature si riferiscono, l'elenco dei delegati di ciascuna lista autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni ufficio elettorale di sezione e presso l'Ufficio centrale.

→ Articolo 35, primo comma, del testo unico n. 570/1960

Qualora la dichiarazione di presentazione della lista non contenga l'indicazione dei delegati, la commissione ne deve fare espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

dall'articolo 14 della legge n. 53/1990, secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3;

→ Articolo 32, settimo comma, numero 4), primo periodo, del testo unico n. 570/1960

- **oppure con una dichiarazione inviata mediante posta elettronica certificata; se l'atto per PEC è firmato digitalmente, non è necessaria l'autenticazione di cui al predetto articolo 14.**

→ Articolo 32, settimo comma, numero 4), secondo periodo, del testo unico n. 570/1960, aggiunto dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati o firmati digitalmente con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni – poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati (→ paragrafo 1.3.4) – i delegati potranno provvedere con un unico atto alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo nello stesso giorno.

Le designazioni dei rappresentanti di lista, per ciascuna sezione del comune, devono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.

Si ritiene che la designazione dei rappresentanti di lista per il primo turno debba intendersi effettuata anche per l'eventuale secondo turno di votazione.

Tuttavia, **i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio** hanno facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione nonché rappresen-

ticata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e successive modificazioni.

Non è invece necessaria l'autenticazione quando gli atti di designazione siano trasmessi mediante posta elettronica certificata e siano firmati digitalmente dai delegati.

**2) Direttamente al presidente di seggio
ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO CARTACEO
il sabato mattina, durante le operazioni
di autenticazione delle schede
oppure prima dell'inizio della votazione**

→ Articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570/1960 come modificato dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

→ Articolo 2, commi 2 e 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024

A tal fine, il sindaco deve consegnare al presidente di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

All'esame della regolarità delle designazioni e al controllo di coloro che hanno fatto tali designazioni provvede il presidente di seggio.

La firma degli atti con cui sono stati designati i rappresentanti di lista deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni.

**4.3.2. Designazione dei rappresentanti di lista
presso l'Ufficio centrale**

**NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E
IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGHI DI**

4. - Designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati

In tal caso, considerando che il citato articolo 16, comma 2, dispone che per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali i rappresentanti di lista devono essere elettori, rispettivamente, della regione o del comune, al fine di consentire che gli stessi esprimano, a norma dell'articolo 40 del testo unico n. 570/1960, il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, i rappresentanti dovrebbero essere scelti tra gli elettori di tutte le elezioni stesse (comprese le elezioni circoscrizionali, ove queste abbiano luogo).

Se – all'atto della presentazione della lista di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale – siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi prendano accordi preventivi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per le elezioni comunali e circoscrizionali, allo scopo di evitare un eccessivo affollamento presso gli uffici elettorali di sezione.

da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno di votazione, qualora nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

→ Articolo 72, comma 5, primo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

In tali comuni sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di sindaco che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

→ Articolo 72, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

Per i candidati sindaci ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio comunale dichiarati al primo turno.

→ Articolo 72, comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di DICHIARARE IL COLLEGAMENTO CON ULTERIORI LISTE rispetto a quelle con le quali è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

→ Articolo 72, comma 7, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia soltanto se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

→ Articolo 72, comma 7, terzo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

L'ufficio presso il quale devono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento è lo stesso al quale sono state già presentate le

n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, stabilisce che:

« 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

« 2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.

« 3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.»

5.2.2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA, l'Ufficio centrale comunica alla commissione elettorale circoscrizionale che nessuno dei candidati alla carica di sindaco ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi nella votazione del primo turno.

→ Articolo 72, comma 5, primo e secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

La commissione, preso atto di tale comunicazione e scaduti i termini per le dichiarazioni di eventuali ulteriori collegamenti:

a) alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, **effettua il sorteggio dei nominativi dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto maggiori voti;**

→ Articolo 4, comma 1, del d.P.R. n. 132/1993

b) **in caso di dichiarazione**, da parte dei candidati ammessi al ballottaggio, **di collegamenti con ulteriori liste rispetto a quelle ad essi collegate al primo turno, accerta la regolarità di dette dichiarazioni.**

→ Articolo 72, comma 7, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

5.2.3. Contrassegni delle liste da stampare sul manifesto e sulle schede del turno di ballottaggio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia

I contrassegni delle liste da riportare sul manifesto e sulla scheda del turno di ballottaggio **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia** saranno riprodotti, *sotto il nominativo del*

**1) Al segretario del comune
entro il giovedì precedente il turno di ballottaggio,
in formato cartaceo
o anche mediante posta elettronica certificata**

→ Articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570/ 1960
come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 2, lettera c),
del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 108/2021

Il segretario comunale controllerà la regolarità delle designazioni per-
venute, accertando che le medesime siano firmate dai delegati compresi
nell'elenco, di cui al paragrafo 3.7, che la commissione elettorale circon-
dariale ha fatto pervenire al sindaco e le consegnerà ai presidenti delle ri-
spettive sezioni, prima del loro insediamento.

**La firma degli atti di designazione dei rappresentanti da parte
dei delegati prodotti in forma cartacea deve essere autenticata
da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge
n. 53/1990 e successive modificazioni.**

**Non è invece necessaria l'autenticazione quando gli atti di de-
signazione siano trasmessi mediante posta elettronica certificata
e siano firmati digitalmente dai delegati.**

**2) Direttamente al presidente di seggio
ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO CARTACEO
il sabato pomeriggio, durante le operazioni
di autenticazione delle schede,
oppure
la domenica mattina in cui si svolge il ballottag-
gio, purché prima dell'inizio della votazione**

→ Articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570/ 1960
come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 2, lettera c),
del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 108/2021

→ Articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 7/2024, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024

A tal fine, il sindaco deve consegnare al presidente di ogni sezione,
contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le opera-
zioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le

MODULISTICA



ALLEGATO 1

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
E DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
CON LUI COLLEGATA

ATTO PRINCIPALE E ATTO SEPARATO

Articolo 28 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81,
e articolo 71 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Allegato 1 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata - Atto principale e atto separato



ALLEGATO 1

Elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata

ATTO PRINCIPALE

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di nel numero di, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo 20... , candidato alla carica di sindaco il sig., nato a il

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti (1):

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

(1) Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (-> paragrafo 3.4.3.5).

Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti - ATTO PRINCIPALE

Allegato 1 - Elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata - Atto principale e atto separato

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig. , dimorante in , addì 20... (3).

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016), i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè (4), con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

(3) Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla segreteria del comune.

(4) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.



Segue: ALLEGATO 1

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata

ATTO SEPARATO

Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti - ATTO SEPARATO

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

Elenco n. dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di

La lista dei sottonotati candidati è collegata con la candidatura a sindaco del sig., nato a il, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale che avrà luogo 20... .

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE (1)

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

(1) Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (-> paragrafo 3.4.3.5).

Allegato 1 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata - Atto principale e atto separato

Segue: Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti - ATTO SEPARATO

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

Allegato 1 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
 Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata - Atto principale e atto separato

ALLEGATO 2

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore
che siano capoluogo di provincia

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE CON LUI COLLEGATA

ATTO PRINCIPALE E ATTO SEPARATO

Articolo 32 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81,
articoli 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
e articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38

Allegato 2 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata - Atto principale e atto separato



ALLEGATO 2

Elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata

ATTO PRINCIPALE

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - ATTO PRINCIPALE

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di nel numero di, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo 20... , **candidato alla carica di sindaco** il sig., nato a il

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero **candidati alla carica di consigliere comunale** nelle persone e nell'ordine seguenti (1):

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
....
....
....
....
....
....

(1) Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (-> paragrafo 3.4.3.5).

Allegato 2 - Elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata - Atto principale e atto separato

incaricati con mandato autentificato da notaio — attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (2);

- h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- i) copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio online;
- l) il bilancio preventivo delle spese di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti).

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig. , dimorante in

....., addì 20... (3).

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè (4), con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

(2) Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

(3) Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla segreteria del comune.

(4) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.



Segue: ALLEGATO 2

Elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata

ATTO SEPARATO

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - ATTO SEPARATO

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

Elenco n. dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di

La lista dei sottonotati candidati è collegata con la candidatura a sindaco del sig., nato a il, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale che avrà luogo 20....

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE (1)

Table with 2 columns: Nome e cognome, Luogo e data di nascita. Rows numbered 1 to 10.

(1) Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (-> paragrafo 3.4.3.5).

Allegato 2 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata - Atto principale e atto separato

Segue: Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - ATTO SEPARATO

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

Allegato 2 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata - Atto principale e atto separato

ALLEGATO 3

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
in tutti i comuni

VERBALE DI ADESIONE
ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO
E DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
PER L' ELETTORE
CHE NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE

Articoli 28, secondo comma, e 32, terzo comma,
del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

Allegato 3 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale in tutti i comuni
Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione per l'elettore che non sia in grado di sottoscrivere

ALLEGATO 3

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
in tutti i comuni*

Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l'elettore che non sia in grado di sottoscrivere

L'anno , addì del mese di , innanzi a me (notaio, o segretario comunale, o funzionario o impiegato comunale delegato dal sindaco) , nell'ufficio comunale di e alla presenza dei signori , è comparso il signor (1) il quale ha dichiarato di non sapere *ovvero* di non poter sottoscrivere e di aderire, con il presente atto, ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 — *oppure, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, dell'articolo 32, terzo comma, del medesimo testo unico* — alla dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di sindaco e della lista di candidati a consigliere comunale recante il contrassegno
.....
.....
per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di
..... che avrà luogo 20...

Egli, inoltre, dichiara di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

I testimoni anzidetti dichiarano, a loro volta, che il predetto è il signor

In fede, si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati, per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.

Firma del notaio
o del segretario comunale
o del funzionario o impiegato comunale
.....

Firme dei testimoni

1°

2°

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dell'elettore che non è in grado di sottoscrivere.

ALLEGATO 4

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI SINDACO
CONTENENTE ANCHE LA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
IN CUI SI ATTESTA L'INSUSSISTENZA
DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITÀ

Articolo 28 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
articolo 71 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
e articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

Allegato 4 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco contenente anche la dichiara-
zione sostitutiva del candidato in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità

Il sottoscritto dichiara sia di non aver accettato la candidatura a sindaco in nessun altro comune, sia di non essere sindaco in altro comune salvo il caso di elezioni contestuali (2).

Firma


.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. ;
nato a il ;
domiciliato in ;
da me identificato con il seguente documento:
..... n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20...



.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (5)

(5) L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3.

Allegato 4 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco contenente anche la dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità

ALLEGATO 5

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore
che siano capoluogo di provincia

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

CONTENENTE ANCHE LA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
IN CUI SI ATTESTA L'INSUSSISTENZA
DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITÀ

Articolo 32 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
articoli 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,
e articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38

Allegato 5 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco contenente anche la dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità

ex articolo 143), e 248 comma 5 (amministratori responsabili di aver contribuito al dissesto finanziario dell'ente locale), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto dichiara sia di non aver accettato la candidatura a sindaco in nessun altro comune, sia di non essere sindaco in altro comune salvo il caso di elezioni contestuali (2).

Firma

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO


A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig.

nato a il
domiciliato in

da me identificato con il seguente documento:
n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20...



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (5)

PARTE FACOLTATIVA

Il sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, secondo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dal-

→ *Prosegue la parte facoltativa*

(5) L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3.

Allegato 5 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli ex non popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco contenente anche la dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità

ALLEGATO 6

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore
che siano capoluogo di provincia

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DI LISTA PER IL COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO


Articolo 32 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
articoli 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
e articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
e articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38

Allegato 6 – Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli
con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia – Modello di dichiarazione dei delegati di
lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco

carica di sindaco dal sig.
nato a il
domiciliato in
e dal sig.
nato a il
domiciliato in
da me rispettivamente identificati con i seguenti documenti:
..... n.
e n.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20...



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (1)

(1) L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3.

Allegato 6 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia - Modello di dichiarazione dei delegati di lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco

ALLEGATO 7

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
in tutti i comuni

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
CONTENENTE ANCHE LA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
IN CUI SI ATTESTA L'INSUSSISTENZA
DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITÀ

Articolo 28, quarto e settimo comma,
articolo 32, sesto e settimo comma, numero 2),
del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
e articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

Allegato 7 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale in tutti i comuni - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale contenente anche la dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità

..... (2),
e di non essere consigliere in carica di altro Comune.


Firma
.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. , nato a il , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20...



Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (5)

PARTE FACOLTATIVA (6)

Il sottoscritto , ai sensi dell'articolo 1, comma 14, secondo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dal-

→ *Prosegue la parte facoltativa*

(5) L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3.

(6) **Tale PARTE FACOLTATIVA può essere compilata solo dai candidati a consigliere nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.**

→ Articolo 1, comma 14, secondo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come sostituito dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

Allegato 7 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale in tutti i comuni - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale contenente anche la dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità

ALLEGATO 8

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

MODELLO DI RICEVUTA
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
RILASCIATA DAL SEGRETARIO COMUNALE
O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE LEGALMENTE

Articolo 28 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81,
e articolo 71 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Allegato 8 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
Modello di ricevuta di una lista di candidati rilasciata dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente

- f) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- g) copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio online;
- h) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a sindaco ammessi e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

....., addì 20...



Il segretario comunale

.....

Allegato 8 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
Modello di ricevuta di una lista di candidati rilasciata dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente

ALLEGATO 9

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore
che siano capoluogo di provincia

MODELLO DI RICEVUTA
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
RILASCIATA DAL SEGRETARIO COMUNALE
O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE LEGALMENTE

Articolo 32 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
e articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38

Allegato 9 -- Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli
con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia -- Modello di ricevuta di una lista di candi-
dati rilasciata dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente

.....
.....
.....
.....

- e) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- f) certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- g) la dichiarazione attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso ⁽¹⁾;
- h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- i) copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio *online*;
- l) il bilancio preventivo delle spese di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti*).
- m) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a sindaco ammessi e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale.

....., addì 20...



Il segretario comunale

.....

(1) Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi elettorali.

Allegato 9 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia - Modello di ricevuta di una lista di candidati rilasciata dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente

ALLEGATO 10

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

MODELLO DI MANIFESTO
CON I NOMI DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI SINDACO
E CON LE LISTE DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
COLLEGATE CON CIASCUNO DI ESSI

Articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e articolo 31 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

Allegato 10 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
Modello di manifesto con i nomi dei candidati alla carica di sindaco e con le liste dei candidati alla
carica di consigliere comunale collegate con ciascuno di essi

ALLEGATO 11

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore
che siano capoluogo di provincia

MODELLO DI MANIFESTO
CON I NOMI DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI SINDACO
E CON LE LISTE DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
COLLEGATE CON CIASCUNO DI ESSI

Articolo 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articolo 34 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
e articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38

Allegato 11 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia - Modello di manifesto con i nomi dei candidati alla carica di sindaco e con le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale collegate con ciascuno di essi

ALLEGATO 12

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore
che siano capoluogo di provincia

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

DA PARTE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA
DI SINDACO O DI CONSIGLIERE COMUNALE

SOLTANTO NEI COMUNI
CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE
CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA

Articolo 13, comma 6, lettera *a*), della legge 6 luglio 2012, n. 96,
articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
e articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38

DESIGNA
QUALE MANDATARIO ELETTORALE
PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE

il signor , nato a il
residente in


Firma (*)
.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
DEL CANDIDATO ALLA CARICA
DI SINDACO O DI CONSIGLIERE COMUNALE

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza
alla sopra estesa dichiarazione di designazione del mandatario elettorale
del sig. ,
nato a il ,
domiciliato in ,
da me identificato con il seguente documento:
..... n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità
penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... addì 20...



Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(*) La firma del candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale,
in un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in un comune con
popolazione inferiore che sia capoluogo di provincia, che designa il mandatario
elettorale deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità
indicate nel paragrafo 1.3.3.

